

Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Ufficio di riferimento e Recapiti per informazioni	Iban	Termine procedimento
<p>Prestiti</p> <p>Art. 48. Autorizzazione per mostre ed esposizioni</p> <p>1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:</p> <p>a) delle cose mobili indicate nell'<u>articolo 12, comma 1</u>;</p> <p>b) dei beni mobili indicati nell'<u>articolo 10, comma 1</u>;</p> <p>c) dei beni mobili indicati all'<u>articolo 10, comma 3, lettere a), ed e)</u>;</p> <p>d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'<u>articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c)</u>, nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'<u>articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b)</u>.</p> <p>2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.</p> <p>3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio</p>	<p>Ufficio Prestiti/Direttori dei Musei e delle Aree Archeologiche</p>	<p>Ufficio prestiti: tiziana.caponi@beniculturali.it</p> <p>Maria Angela Turchetti mariangela.turchetti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria Ipogeo dei Volumi e Necropoli del Palazzo Lara Anniboletti lara.anniboletti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale di Orvieto Necropoli di Crocifisso del Tufo Ilaria Venanzoni ilaria.venanzoni@beniculturali.it Teatro Romano di Gubbio e Antiquarium Silvia Casciarri Silvia.casciarri@beniculturali.it Area Archeologica di Carsulae Museo Archeologico di Spoleto Paola Mercurelli Salari paola.mercurellisalari@beniculturali.it Tempietto sul Clitunno Palazzo Ducale Gubbio Museo del Ducato di Spoleto Rocca Albornoz Veruska Picchiarelli veruska.picchiarelli@beniculturali.it Castello Bufalini Ilaria Batassa</p>	<p>Direzione Regionale Musei Umbria IT0410100003245320029258401</p> <p><u>Per effettuare il versamento relativo al procedimento richiesto occorre attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</u></p>	<p>6 mesi</p>

<p>dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.</p> <p>4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.</p> <p>5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.</p> <p>Art. 66. Uscita temporanea per manifestazioni</p> <p>1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'<u>articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3</u>, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.</p> <p>2. Non possono comunque uscire:</p>		<p>ilaria.batassa@beniculturali.it Villa del Colle del Cardinale</p>		
---	--	--	--	--

- a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Art. 67. Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

- a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
- b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
- c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
- d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta. *(la parola "comunque" e le parole "rinnovabili una sola volta" sono state rispettivamente soppressa e introdotte dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 20119*

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Art. 68. Attestato di libera circolazione

(articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'[articolo 65, comma 3](#), deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'[articolo 10](#). Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo.

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la

<p>circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. <i>(comma così modificato dall'art. 1, comma 175, lettera h), legge n. 124 del 2017)</i></p> <p>6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'<u>articolo 14</u>. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'<u>articolo 14, comma 2</u>, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.</p> <p>7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.</p>				
<p>Concessione in uso degli spazi Art. 106. Uso individuale di beni culturali</p> <p>Art. 106. Uso individuale di beni culturali</p> <p>1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. <i>(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)</i></p> <p>2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. <i>(comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)</i></p> <p>2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a</p>	<p>Direttori dei Musei e delle Aree Archeologiche</p>	<p>Maria Angela Turchetti mariangela.turchetti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria Ipogeo dei Volumi e Necropoli del Palazzone Lara Anniboletti lara.anniboletti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale di Orvieto Necropoli di Crocifisso del Tufo Ilaria Venanzoni ilaria.venanzoni@beniculturali.it Teatro Romano di Gubbio e Antiquarium Silvia Casciarri silvia.casciarri@beniculturali.it Area Archeologica di Carsulae Museo Archeologico di Spoleto Paola Mercurelli Salari paola.mercurellisalari@beniculturali.it</p>	<p>Direzione Regionale Musei Umbria IT04I0100003245320029258401</p> <p><u>Per effettuare il versamento relativo al procedimento richiesto occorre attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</u></p>	<p>30 giorni</p>

<p>condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. (comma introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)</p>		<p>Tempietto sul Clitunno Palazzo Ducale Gubbio Museo del Ducato di Spoleto Rocca Albornoz Veruska Picchiarelli veruska.picchiarelli@beniculturali.it Castello Bufalini Ilaria Batassa ilaria.batassa@beniculturali.it Villa del Colle del Cardinale</p>		
<p>Riproduzione di beni culturali Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</p> <p>Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</p> <p>1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:</p> <p>a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.</p> <p>2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.</p> <p>3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.</p>	<p>Direttori dei Musei e delle Aree Archeologiche</p>	<p>Maria Angela Turchetti mariangela.turchetti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone Lara Anniboletti lara.anniboletti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale di Orvieto Necropoli di Crocifisso del Tufo Ilaria Venanzoni ilaria.venanzoni@beniculturali.it Teatro Romano di Gubbio e Antiquarium Silvia Casciarri silvia.casciarri@beniculturali.it Area Archeologica di Carsulae Museo Archeologico di Spoleto Paola Mercurelli Salari paola.mercurellisalari@beniculturali.it Tempietto sul Clitunno Palazzo Ducale Gubbio Museo del Ducato di Spoleto Rocca Albornoz Veruska Picchiarelli veruska.picchiarelli@beniculturali.it Castello Bufalini</p>	<p>Direzione Regionale Musei Umbria IT04I0100003245320029258401</p> <p><u>Per effettuare il versamento relativo al procedimento richiesto occorre attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</u></p>	<p>30 giorni</p>

<p><i>(comma così modificato dall'art. 12, comma 3, lettera a), legge n. 106 del 2014 poi così modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)</i></p> <p>3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:</p> <p><i>(comma introdotto dall'art. 12, comma 3, lettera b), legge n. 106 del 2014)</i></p> <p>1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose né, all'interno degli istituti della cultura, né l'uso di stativi o treppiedi; <i>(numero così modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)</i></p> <p>2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. <i>(numero così modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017)</i></p> <p>4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.</p> <p>5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.</p> <p>6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.</p>		<p>Ilaria Batassa ilaria.batassa@beniculturali.it Villa del Colle del Cardinale</p>		
--	--	---	--	--

<p>Art. 109. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali</p> <p>1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:</p> <p>a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.</p>				
<p>Svolgimento di attività in occasione di eventi in regime di conto Terzi art. 53 D.L.gs n. 165 del 30.03.2001</p> <p>Circolare n. 36 della Direzione Generale Bilancio del 9 aprile 2018 recante indicazioni per lo svolgimento di Manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati "in conto terzi" nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato;</p> <p>Circolare n. 69 della Direzione Generale Bilancio del 18/07/2018 recante integrazione e chiarimenti alla circolare n. 36 del 9 aprile 2018;</p> <p>Circolare 493 della Direzione Generale Organizzazione del 20/12/2018 recante indicazioni circa le attività eseguite in conto terzi;</p> <p>Nota n. 41981 del 26.06.96 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ex Direzione Generale AA.GG.AA. e del Personale – Div. III, che individua le prestazioni in argomento rientranti nella fattispecie indicate dal citato art. 53 D.L.gs n. 165 del 30.03.2001;</p>	<p>Direttori dei Musei e delle Aree Archeologiche</p>	<p>Maria Angela Turchetti mariangela.turchetti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone Lara Anniboletti lara.anniboletti@beniculturali.it Museo Archeologico Nazionale di Orvieto Necropoli di Crocifisso del Tufo Ilaria Venanzoni ilaria.venanzoni@beniculturali.it Teatro Romano di Gubbio e Antiquarium Silvia Casciarri Silvia.casciarri@beniculturali.it Area Archeologica di Carsulae Museo Archeologico di Spoleto Paola Mercurelli Salari paola.mercurellisalari@beniculturali.it Tempietto sul Clitunno Palazzo Ducale Gubbio Museo del Ducato di Spoleto Rocca Albornoz</p>	<p>Direzione Regionale Musei Umbria IT0410100003245320029258401</p> <p><u>Per effettuare il versamento relativo al procedimento richiesto occorre attenersi scrupolosamente agli estremi indicati nel provvedimento finale che verrà recapitato al richiedente</u></p>	<p>30 giorni</p>

		Veruska Picchiarelli veruska.picchiarelli@beniculturali.it Castello Bufalini Ilaria Batassa ilaria.batassa@beniculturali.it Villa del Colle del Cardinale		
--	--	--	--	--

Riferimenti per informazioni

drm-umb@beniculturali.it

Servizio on line

drm-umb@beniculturali.it